

COMUNE DI VERRUA PO

Provincia di Pavia

OGGETTO: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - MODIFICA REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L'ANNO 2022".

Il sottoscritto Dott. Carlo Zani, Revisore ai sensi dell'art. 234 del DLgs. n. 267/2000, eletto per lo svolgimento di tale funzione **per il periodo dal 01/02/2020 al 31/01/2023**, ricevuta dagli uffici comunali a mezzo mail ordinaria in data 16 maggio 2022 la documentazione inerente l'argomento in oggetto

VISTO

-il D. Lgs. n. 360/1998 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

-e in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: *"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti"*;

-la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio per il triennio 2022-2024) che ha apportato modificazioni all'articolo 11 del Testo Unico Imposte sui Redditi (Tuir) n. 917/1986 riducendo da cinque a quattro gli scaglioni di reddito;

ESAMINATO



-quanto previsto nella bozza di proposta di delibera del Consiglio Comunale sottoposta al parere dell'Organo di Revisione dove si ridisegna per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef secondo gli scaglioni di reddito qui di seguito specificati;

- scaglione da € 0 a € 15.000,00: aliquota 0,5%
- scaglione da € 15.001,00 a € 28.000,00: aliquota 0,60%
- scaglione da € 28.001,00 a € 50.000,00: aliquota 0,7%
- scaglione oltre € 50.001,00: aliquota 0,80%

ferma restando, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del nuovo regolamento allegato alla bozza di delibera, l'esenzione per i contribuenti il cui reddito imponibile non supera l'importo di 8.000,00= Euro

RICHIAMATO

-l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n. 7 che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di applicazione dei tributi locali;

-al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

Il Revisore

-visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del Tuel

-osservato che l'adozione del provvedimento, in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, non inficia le previsioni di bilancio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla base della documentazione ricevuta, sul Regolamento allegato alle bozza di proposta di delibera del Consiglio Comunale.

Villa Carcina, 17 maggio 2022

Il Revisore
Dott. Carlo Zani



2